



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
182	29/11/2022	17	7

Oggetto:

Ditta RE.A.MI. SAS di MICILLO VINCENZO - Unita' secondaria per la messa in riserva di rifiuti pericolosi consistenti in veicoli fuori uso CER 160104* ubicata nel Comune di Parete - RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l'art. 208 del DLgs 152/2006 e smi "Norme in materia ambientale" disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- la Giunta Regionale con deliberazione n.8/2019, che ha modificato la n. 386/2016, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del precitato decreto;
- il DLgs n.119 del 03/09/2020, che ha modificato il DLgs 209/2003, ha stabilito che «l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al co.1 dell'art.208 del DLgs 152/2006 è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformità a quanto disposto dal co.12 del medesimo articolo (ovvero per dieci anni) ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato co.12»;
- con D.D. n.131 del 30/11/2017, è stata rilasciata alla ditta RE.A.MI. sas di Micillo Vincenzo - P.IVA 03711570618 - l'Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di una unità secondaria per la messa in riserva di rifiuti pericolosi consistenti in veicoli fuori uso CER 160104* da ubicare nel Comune di Parete (CE) alla via Provinciale Tre Ponti loc. Ventignano.;
- con D.D. n.29 del 13/02/2020 si è preso atto dell'adeguamento dell'impianto alla DGR 223/2019;
- con D.D. n.98 del 29/05/2019 si è preso atto della variazione dell'assetto societario per cessione quote, della modifica della ragione sociale e del cambio del Legale Rappresentante.

Considerato che la ditta:

- ha presentato istanza acquisita al prot. reg. n.0303403 del 10/06/2022, successivamente integrata, volta ad ottenere il Rinnovo dell'Autorizzazione;
- con nota acquisita al prot. n.0584180 del 24/11/2022, ha depositato la polizza fidejussoria n.1926210 con scadenza al 28/11/2033, stipulata con la RE.VO. INSURANCE SPA per un importo garantito di E.60.000 per eventuali danni all'ambiente che possano verificarsi a seguito dell'attività svolta.

Ritenuto che sussistono le condizioni per il rinnovo in favore della ditta dell'autorizzazione all'esercizio di una unità secondaria per la messa in riserva di rifiuti pericolosi consistenti in veicoli fuori uso CER 160104* ubicata nel Comune di Parete alla via Provinciale Tre Ponti loc. Ventignano.

Dato atto che il presente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione 2017".

Visti

il DLgs n.152/2006 e smi; la DGR n.8/2019; il DLgs 119/2020; la L. n. 241/1990 e smi;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'avv. Giuseppe Miniero che ha proposto l'adozione del presente atto e della formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art.6/bis della L.241/1990 e dell'art.6 co.2 DPR 62/2013.

DECRETA

1. **di RINNOVARE** in favore della ditta RE.A.MI. sas di Micillo Vincenzo - P.IVA 03711570618 - l'autorizzazione all'esercizio una unità secondaria per la messa in riserva di rifiuti pericolosi consistenti in veicoli fuori uso CER 160104* ubicata nel Comune di Parete alla via Provinciale Tre Ponti loc. Ventignano,

fino al 28/11/2032, con le seguenti prescrizioni:

- a) rispettare le disposizioni previste dalla DGR 8/2019;
- b) rispettare le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Ministero dell'Ambiente del 21/01/2019 nonché in materia antincendio dalla DGR 223/2019;
- c) rispettare i contenuti tecnici e gli intendimenti indicati nella relazione tecnica e nella documentazione agli atti;
- d) rispettare rigorosamente le aree autorizzate;
- e) nell'impianto devono essere presenti le attrezzature autorizzate e richiamate nella relazione tecnica;
- f) tutti i contenitori e/o aree autorizzate per il deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, in cui sia indicato il codice CER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso;
- g) l'impianto deve essere vigilato 24 ore su 24;
- h) la ditta è obbligata ad effettuare i seguenti autocontrolli, dandone comunicazione alla UOD e all'ARPAC:
 - Acustica: monitoraggio fonometrico biennale;
 - Vasche e Pozzetti: verifica integrità e tenuta annuale;
 - Manutenzione e controlli macchinari: annuale o secondo le cadenze previste nei manuali operativi;
 - Integrità delle pavimentazioni interne ed esterne, bacini di contenimento, serbatoi, contenitori, cassoni: verifica visiva quindicinale;
 - Acque di Scarico: monitoraggio annuale;
 - Pulizia/manutenzione della rete delle acque meteoriche di dilavamento: semestrale.

2. **di SPECIFICARE CHE:**

- l'impianto deve essere gestito e configurato come la documentazione presentata e depositata agli atti d'Ufficio;
- tutti gli scarichi sono autorizzati per il periodo di validità del presente atto;
- in relazione alla superficie disponibile la potenzialità di stoccaggio in detto impianto prima della bonifica è pari a n.200 veicoli;
- fatto salvo quanto previsto dall'art.5 co.15 del DLgs.209/2003, la ditta potrà effettuare esclusivamente la sola attività di messa in riserva (R13) dei veicoli da bonificare prima del trasferimento nella sede principale, da eseguirsi entro 30 gg, dove saranno eseguite le rimanenti operazioni di recupero.
- il titolare del centro di raccolta alla chiusura dell'impianto provvederà al ripristino ambientale dell'area utilizzata, con l'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale. Pertanto, dovrà presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista nell'area stessa, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal DLgs.152/2006 s.m.i.;
- il titolare del Centro di raccolta deve ottemperare, per quanto non previsto nel presente provvedimento, alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività della unità secondaria per la messa in riserva di rifiuti pericolosi consistenti in veicoli fuori uso CER 160104* (DLgs. n.152/2006 - DLgs. n.209/03 - DGR n.8/2019);
- l'Amministrazione Provinciale di Caserta provvederà ad effettuare i controlli di competenza, ai sensi dell'art.197 del DLgs.152/06;
- la ditta è comunque tenuta a munirsi di tutte le autorizzazioni, rilasciate da altri Enti, necessarie per la gestione dell'impianto.

3. di PRECISARE che:

- l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante, della variazione dell'assetto societario, qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art.208 co.13 del DLgs.152/2006 e s.m.i.;
- la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
- tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

4. di NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta.

5. di INVIARE copia, per quanto di rispettiva competenza a: Sindaco del Comune di Parete, ASL di Lusciano, ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, VV.FF. di Caserta, Provincia di Caserta e PRA di Caserta.

6. di INVIARE copia, ai sensi dell'art.212 del DLgs.152/2006, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio di Napoli;

7. di INVIARE copia, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

8. di INVIARE copia alla UOD "Osservatori ambientali - Documentazione ambientale - Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali" per l'aggiornamento della banca dati, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

dr. Antonello Barretta